



N. Reg. Ord. _10/12_

Prot. 1511

Casale Corte Cerro; **21 marzo 2012**

ORDINANZA TEMPORANEA PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la comunicazione di attività su strada pubblica pervenuta al prot. 1496 in data 21/03/12 presentata dal Sig. CALDERONI EMANUELE nato Premosello Chiovenda il 31/05/1978 Residente a Casale Corte Cerro Via Ai Ronchi 6 per conto dell'omonima impresa edile, ove viene prospettata l'opportunità di adottare provvedimento per la disciplina temporanea della circolazione stradale in Via Roma (Strada Comunale) per poter effettuare un intervento con autobetoniera per getto calcestruzzo per rifacimento pavimentazione cortile Casa Parrocchiale;

VERIFICATO che al fine di permettere lo svolgimento dei lavori, si rende necessario disporre la circolazione dei veicoli a senso unico alternato;

RITENUTO di dover istituire un senso unico alternato di marcia di qualsiasi veicolo per il tempo strettamente necessario all'esecuzione di quanto prospettato;

VISTO l'art. 7 D.Lgs 285/92;

VISTO l'art. 107 del D.lgs 267/2000;

ORDINA

Il giorno 23 marzo 2012, dalle ore 15.00 alle ore 17.30, sulla strada Comunale denominata Via Roma all'altezza del civico dal 15 al 17, è istituito il senso unico alternato di marcia di qualsiasi veicolo;

La presente Ordinanza è resa nota al pubblico mediante la posa della prescritta segnaletica a cura e spese del richiedente;

La presente Ordinanza viene, altresì, pubblicata all'Albo pretorio Comunale sul sito web del Comune;

Ai sensi dell'art. 3 c. 4 e 5 c. 3 della L. 7 agosto 1990 n. 241, il responsabile del procedimento è: Il Vice Commissario Giacomini Mauro (Comandante della Polizia Locale)

AVVISA

Chiunque ne abbia interesse che, contro l'installazione della segnaletica di cui alla presente ordinanza, è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta installazione e/o conoscenza del provvedimento, con le seguenti forme e modalità:

1. Il ricorso deve contenere, oltre all'indicazione del titolo da cui sorge l'interesse a proporlo, le ragioni dettagliate dell'opposizione al provvedimento o all'ordinanza, con l'eventuale proposta di modifica o di aggiornamento.
2. Il ricorso è notificato, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici, e all'ente competente all'apposizione della segnaletica, giusta quanto dispone l'articolo 37 del codice.

3. La proposizione del ricorso sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato, salvo che ricorrano ragioni di urgenza, nel qual caso l'ente competente può deliberare di dare provvisoria esecuzione al provvedimento impugnato.
4. L'esecuzione provvisoria è comunicata, con raccomandata con avviso di ricevimento, al ricorrente e all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici.
5. Il ricorso è deciso, a seguito di istruttoria dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, dal Ministro dei lavori pubblici entro sessanta giorni dalla notificazione dello stesso.
6. La decisione è comunicata dal Ministro al ricorrente e all'ente competente, che è tenuto a conformarsi ad essa.

Chiunque ne abbia interesse, altresì, che, contro la presente ordinanza, è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Vice Commissario Giacomini Mauro